

Correzione

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Modifiche del 17 giugno 1985

(RS 831.101; RU 1985 913), del 29 novembre 1995 (RS 831.101; RU 1996 668)
e del 16 settembre 1996 (RS 831.101; RU 1996 2758)

Art. 28 cpv. 1 testatina tabella e cpv. 2, 3 e 4

Invece di:

Sostanza o rendita annua moltiplicata per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o rendita moltiplicata per 20
Fr.	Fr.	Fr.

² Se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza.

³ Per il calcolo del contributo la sostanza e l'importo della rendita annua moltiplicata per 20 devono essere arrotondati fino ai prossimi 50 000 franchi inferiori.

⁴ Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la rendita dei coniugi.

Leggasi:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Fr.	Fr.	Fr.

² ... dispone contemporaneamente di una sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo

³ Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai 50 000 franchi inferiori.

⁴ ..., i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi.

16 marzo 2000

Cancelleria federale